Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA L. 0,60

Anno LXV — **Roma — Martedì, 14 ottobre 1924** — **Numero 241**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

ERRATA-CORRIGE

Nel dispositivo del R. decreto 8 maggio 1924, n. 691, che autorizza la 59ª prelevazione dal fondo per spese impreviste, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 21 maggio 1924, devesi correggere l'indicazione del capitolo 151-IV, in « capitolo 155-IV », come è detto nel testo originale e come qui si rettifica.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

1558. — REGIO DECRETO 25 settembre 1924, n. 1551.
Estensione a favore del personale degli aiutanti tecnici del bonificamento agrario del normale trattamento di riposo . . . . Pag. 3520

1559. — REGIO DECRETO-LEGGE 25 settembre 1924, n. 1552.
Storno di fondi su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario 1924-25 . . . . Pag. 3520

1560. — REGIO DECRETO 11 settembre 1924, n. 1553.
Concorso di mezzi e materiali per esperienze e studi a ditte italiane che allestiscono materiali bellici Pag. 3520

1561. — REGIO DECRETO-LEGGE 25 settembre 1924, n. 1555.
Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento, per spese varie, allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, e diminuzione di stanziamento in quello dell'interno, per l'esercizio finanziario 1924-25. Pag. 3521

1562. — REGIO DECRETO-LEGGE 25 settembre 1924, n. 1554.
Storno di fondi su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni, per l'esercizio finanziario 1924-25 . . . . . . Pag. 3522

1563. — REGIO DECRETO-LEGGE 25 settembre 1924, n. 1557.
Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento, per spese varie, allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1924-25. Pag. 3523

1564. — REGIO DECRETO 19 luglio 1924, n. 1559.
Approvazione delle convenzioni italo-cecoslovacche per l'estradizione dei malfattori, la protezione legale e giudiziaria e l'esecutorietà delle sentenze . . . Pag. 2523

1565. — REGIO DECRETO 25 settembre 1924, n. 1560.
Maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1924-25, per provvedere a restituzione e rimborsi di tasse . . . . Pag. 3527

1566. — REGIO DECRETO-LEGGE 10 ottobre 1924, n. 1562.
Aumento di posti di Ambasciatore e di Ministro plenipotenziario in corrispondenza alle trasformazioni ed istituzioni di Regie rappresentanze diplomatiche all'estero . . . . Pag. 3527

1567. — REGIO DECRETO 18 settembre 1924, n. 1541.
Erezione in Ente morale della cassa scolastica della Regia scuola complementare Livio Sanudo, in Venezia. Pag. 3527

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1924.
Approvazione dei segni e distintivi caratteristici dei titoli del Debito redimibile 4.75 %.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Consorzio di credito per le opere pubbliche: Estrazione del 1° ottobre 1924 . . . . Pag. 3529

Ministero delle finanze:
Sorteggio premi buoni del tesoro novennali. . . Pag. 3529
Rettifiche d'intestazione . . . . Pag. 3530

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1558.

REGIO DECRETO-LEGGE 25 settembre 1924, n. 1551.

Estensione a favore del personale degli aiutanti tecnici del bonificamento agrario del normale trattamento di riposo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, recante disposizioni sulle pensioni normali del personale dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2835, recante disposizioni interpretative ed integrative del Regio decreto predetto;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, Commissario per l'aeronautica, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le disposizioni contenute nell'art. 18 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480 e nell'art. 8 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2835, sono estese, in quanto applicabili, anche al personale del ruolo degli aiutanti tecnici del bonificamento agrario compreso nella tabella n. 81 allegato II al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Le norme per l'attuazione della precedente disposizione saranno emanate con decreto Reale, su proposta del Ministro per le finanze.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° gennaio 1924, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 settembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — NAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 11 *ottobre* 1924.

Atti del Governo, registro 229, *foglio* 76. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1559.

REGIO DECRETO-LEGGE 25 settembre 1924, n. 1552.

Storno di fondi su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario 1924-25.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZI

RE D'ITALIA

Vista la legge 28 giugno 1924, n. 1001:

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze di concerto con quello per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero de lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1924-25, sono in trodotte le seguenti variazioni:

In aumento:

Cap. n. 3 « Assegni e indennità di missione per gli ad detti, ecc. » L. 45,000.

In diminuzione:

Cap. n. 2 « Personale di ruolo del Ministero dei lavor pubblici e di altre Amministrazioni, ecc. » L. 45,000.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per esser convertito in legge ed andrà in vigore il giorno stesso dell sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dell Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e de decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti d osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 settembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — SARROCCH

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 11 *ottobre* 1924.

Atti del Governo, registro 229, *foglio* 77. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1560.

REGIO DECRETO 11 settembre 1924, n. 1553.

Concorso di mezzi e materiali per esperienze e studi a ditt italiane che allestiscono materiali bellici.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 17 luglio 1910, n. 511;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli a fari della guerra, inteso il Ministro Segretario di Stato p la marina e il Commissario per l'aeronautica, di concerto c Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' data facoltà alle Amministrazioni della guerra, del marina e dell'aeronautica di prestare il concorso dei prop mezzi e materiali, per esperienze e studi, a ditte italia che allestiscono materiali bellici, sia per proprio studio, s per conto delle Amministrazioni militari stesse, sia per co to di Stati esteri.

Tale concorso dovrà a giudizio insindacabile della comp tente Amministrazione militare, essere limitato ai soli ca di necessità per studi ed esperienze di tale interesse ed i portanza da giustificare l'impiego dei mezzi statali.

Art. 2.

Tutte le spese relative al concorso di mezzi e materiali cui all'articolo precedente saranno a carico delle ditte co cessionarie, come pure a carico delle ditte medesime sa ogni conseguente responsabilità di qualsiasi natura, da resterà pertanto sollevata integralmente l'Amministrazic concedente e il personale dipendente.

Per il pagamento delle spese le ditte predette dovranno positare presso l'ente militare che presta il concorso, u

somma largamente preventivata, presumibilmente corrispondente alle spese medesime.

Art. 3.

Le somme ricevute dalle ditte a rimborso delle spese suddette, sia in anticipazione che a saldo, saranno versate in Tesoreria, in applicazione dell'art. 19 della legge 17 luglio 1910, n. 511.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 settembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI GIORGIO — REVEL — DE' STEFANI

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre 1924.
Atti del Governo, registro 229, foglio 78. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1561.

REGIO DECRETO-LEGGE 25 settembre 1924, n. 1555.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento, per spese varie, allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, e diminuzione di stanziamento in quello dell'interno, per l'esercizio finanziario 1924-25.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 28 giugno 1924, n. 1001;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' soppresso il capitolo n. 8 « Funzioni pubbliche e feste governative » col relativo stanziamento di L. 50,000, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1924-25.

Art. 2.

Tutti gli atti emessi per spese di competenza con imputazione all'indicato capitolo n. 8 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, si intendono riferiti al capitolo n. 56-bis dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio 1924-25, indicato nell'unita tabella.

Art. 3.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1924-25, sono apportate le variazioni di cui all'unita tabella firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per le finanze.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, ed andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 settembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 11 ottobre 1924.
Atti del Governo, registro 229, foglio 80. — CASATI.

Tabella di variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1924-25.

In aumento:

Cap. n. 6. — Debiti redimibili diversi. Interessi, ecc.	L. 73,689,685.50
Cap. n. 56-*bis* (nuovo). — Sotto la rubrica « Presidenza del Consiglio dei Ministri », funzioni pubbliche e feste governative	» 50,000.00
Cap. n. 62 (modificata). — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati addetti agli uffici di presidenza ed assistenza dei reduci e delle famiglie dei caduti	» 60,000.00
Cap. n. 103. — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti dell'Amministrazione centrale, ecc.	» 162,700.00
Cap. n. 107-*bis* (nuovo). — Spese da rimborsarsi ai Sindacati degli agenti di cambio del Regno, per le comunicazioni giornaliere, telegrafiche e telefoniche dei corsi dei cambi e delle rendite, da servire al Ministero delle finanze per la fissazione delle quotazioni medie ufficiali	» 45,000.00
Cap. n. 147. — Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati, ecc. (demanio e tasse)	» 450,000.00
Cap. n. 148. — Indennità di tramutamento, ecc. (demanio e tasse)	» 100,000.00
Cap. n. 149. — Indennità di giro e d'ufficio agli ispettori (demanio e tasse)	» 444,000.00
Cap. n. 153. — Spese di coazioni e di liti (demanio e tasse)	» 50,000.00
Cap. n. 180. — Fitto di locali per gli uffici	» 3,000.00
Cap. n. 382-IV (nuovo). — Canoni dovuti al Ministero delle comunicazioni per la corrispondenza in franchigia dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra	» 150,000.00
Cap. n. 414 (modificata). — Anticipazioni ai privati, a' sensi dell'art. 1 del R. decreto 27 settembre 1923, n. 2309, delle quote semestrali del contributo dello Stato nella spesa per la costruzione o la riparazione delle case distrutte o danneggiate dai terremoti del 28 dicembre 1908, del 13 gennaio 1915 e dell'8 maggio 1924.	
Cap. n. 482 (modificata). — Stipendi ed indennità agli ufficiali medici richiamati in servizio per far parte delle Commissioni di cui agli articoli 56 e 57 del R. decreto 12 luglio 1922, n 1491.	
Cap. n. 504. — Quota d'ammortamento compresa nell'annualità da pagarsi dal Tesoro alla Cassa depositi e prestiti ad estinzione delle somme mutuate per la concessione di prestiti, ecc.	» 252,385.56
Cap. n. 681 (modificata). — Spese varie, esclusi i premi di operosità e di rendimento, per il servizio dei risarcimenti in natura dovuti, secondo i trattati di pace dagli Stati ex-nemici	» 150,000.00
Cap. n. 861 (modificata). — Spesa di costruzione e di completamento di padiglioni ad uso di caserma per la Regia guardia di finanza lungo il confine della Venezia Giulia e per l'acquisto di due fabbricati nelle località Jussice e Ravue Zabice.	
Cap. n. 927. — Spese per la partecipazione dell'Amministrazione dei monopoli industriali ad esposizioni, mostre, ecc. (in conto competenza)	» 100,000.00
Totale degli aumenti	L. 75,706,771.06

In diminuzione:

Cap. n. 4. — Obbligazioni del prestito nazionale 4.50 per cento netto, ecc. Interessi (soppresso) . .	L. 11,236,180.50
Cap. n. 5. — Obbligazioni del prestito nazionale 5 per cento, ecc. Interessi (soppresso)	» 62,453,505.00
Cap. n. 54 (modificata). — Premi di operosità e di rendimento al personale di ruolo in servizio presso l'Ufficio stampa e presso la Segreteria generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e compensi al personale estraneo ivi addetto . . .	» 51,400.00
Cap. n. 55. — Spese per l'Ufficio stampa, ecc. . .	» 8,600.00
Cap. n. 160. — Spese per l'accertamento, la riscossione, ecc.	» 550,000.00
Cap. n. 304. — Compra dei sali	» 100,000.00
Cap. n. 336. — Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti per differenza nel saggio, ecc. . . .	» 252,385.56
Cap. n. 370. — Spese per dazi doganali, ecc. . .	» 150,000.00
Totale delle diminuzioni . . .	L. 74,802,071.06

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
DE' STEFANI.

Numero di pubblicazione 1562.

REGIO DECRETO-LEGGE 25 settembre 1924, n. 1554.

Storno di fondi su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni, per l'esercizio finanziario 1924-25.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 28 giugno 1924, n. 1001;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Lo stanziamento del Capitolo n. 196 « Spese d'ufficio, di cancelleria, illuminazione, ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1924-25 è aumentato della somma di L. 600,000.

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario medesimo, sono introdotte le variazioni contenute nell'annessa tabella, firmata, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 settembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 11 ottobre 1924. Atti del Governo, registro 229, foglio 79. — CASATI.

Tabella di variazioni a taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario 1924-25.

MAGGIORI ASSEGNAZIONI E VARIAZIONI DI DENOMINAZIONE.

Cap. n. 10 (modificata la denominazione). — Compensi per maneggio di valori ai titolari degli uffici di cassa e dei vaglia, per piccola manutenzione di apparati telegrafici, per residenza disagiata, malarica e di fontiera.	
Cap. n. 13 (modificata la denominazione). — Spesa per il servizio di recapito dei telegrammi, degli espressi postali e degli avvisi telefonici. Spese per la stampa di avvisi d'asta andata deserta o annullata (spesa obbligatoria).	
Cap. n. 31 (modificata la denominazione). — Spese di trasporto delle corrispondenze, dei pacchi ed a vuoto delle carrozze postali, sulle ferrovie e tramvie, sui laghi, sui fiumi, attraverso lo stretto di Messina, in bastimenti mercantili che non fanno servizio per conto dello Stato. Trasporto delle valigie australiana e indiana. Nolo dei veicoli. Scorta armata dei dispacci relativi al movimento dei fondi. Spese per prestazioni ferroviarie diverse. Spese per la stampa di avvisi d'asta andata deserta o annullata (spesa obbligatoria).	
Cap. n. 36 (modificata la denominazione). — Premio per la vendita di carte valori postali, esclusi i segnatasse (spesa obbligatoria).	
Cap. n. 47-*bis* (nuovo). — Compensi per il lavoro a cottimo inerente alla convalidazione dei premi a favore dei titolari dei libretti nominativi delle Casse di risparmio postali ed ai possessori di quelli al portatore nel Regno	L. 100,000
Cap. n. 67-*ter* (nuovo). — Spese di illuminazione, riscaldamento, aereazione, acqua, oggetti di cancelleria, e per la formazione dei dispacci oltre quelle comprese negli assegni fissi. Francatura, telegrammi, locomozioni. Codici e vocabolari. Acquisto e manutenzione mobili, suppellettili, macchine da scrivere, calcolatrici, materiali speciali, rilegature diverse per l'Amministrazione provinciale	» 2,460,000
Cap. n. 73 (modificata la denominazione). — Sussidi ai titolari ed ex-titolari di uffici secondari e di ricevitorie, ai loro genitori ed alle loro vedove ed orfani.	
Totale delle maggiori assegnazioni . . .	L. 2,560,000

DIMINUZIONI DI STANZIAMENTO.

Cap. n. 3. — Compensi per maggiori prestazioni . .	L. 700,000
Cap. n. 67-*bis* (modificata la denominazione). — Assegni fissi per le spese d'ufficio (spese fisse)	» 2,460,000
Totale delle diminuzioni di stanziamento . . .	L. 3,160,000

IN CONTO RESIDUI.

Aumenti:

Cap. n. 81-*ter*. — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti, ecc.	L. 60,000

Diminuzioni:

Cap. n. 81-*bis*. — Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale	L. 60,000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le comunicazioni: CIANO.

Il Ministro per le finanze: DE' STEFANI.

Numero di pubblicazione 1563.

REGIO DECRETO-LEGGE 25 settembre 1924, n. 1557.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento, per spese varie, allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno, per l'esercizio finanziario 1924-25.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 28 giugno 1924, n. 1001;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1924-25 sono introdotte le seguenti variazioni:

Cap. 29 (modificata la denominazione) « Assegni fissi per spese d'ufficio, cancelleria, illuminazione e riscaldamento ».

Cap. 60-bis (di nuova istituzione) « Rimborso al Ministero della marina delle spese sostenute per provvista di acqua ai Comuni isolani nei periodi di siccità (Spesa obbligatoria) » + L. 50,000.

Cap. 68 (modificata la denominazione) « Concorso nelle spese per il funzionamento ed arredamento didattico della Scuola tecnica di polizia per l'abilitazione ai servizi del ruolo specializzato dei carabinieri Reali ».

Cap. 89 (modificata la denominazione) « Assegni fissi per spese d'ufficio, cancelleria, illuminazione e riscaldamento » + L. 58,000.

Cap. 66 « Spese d'ufficio pei Reali carabinieri - Spese di cancelleria e scrittoio per i comandi relativi (Spese fisse) » — L. 58,000.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 settembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 11 ottobre 1924.
Atti del Governo, registro 229, foglio 82. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1564.

REGIO DECRETO 19 luglio 1924, n. 1559.

Approvazione delle convenzioni italo-cecoslovacche per l'estradizione dei malfattori, la protezione legale e giudiziaria e l'esecutorietà delle sentenze.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto coi Ministri per l'interno e per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data alle seguenti Convenzioni conchiuse a Roma fra l'Italia e la Cecoslovacchia il 6 aprile 1922:

1° Convenzione per l'estradizione dei malfattori;

2° Convenzione per la protezione legale e giudiziaria dei rispettivi sudditi;

3° Convenzione per l'esecutorietà delle sentenze in materia civile e commerciale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 19 luglio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — OVIGLIO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre 1924.
Atti del Governo, registro 229, foglio 84. — CASATI.

Convenzione.

L'Italia e la Cecoslovacchia, desiderose di regolare le questioni che riguardano l'estradizione dei malfattori; volendo concludere una convenzione a questo riguardo, le Alte Parti Contraenti hanno nominato come loro plenipotenziari:

Sua Maestà il Re d'Italia:

S. E. il marchese Guglielmo Imperiali, senatore del Regno, ambasciatore;

Il Presidente della Repubblica Cecoslovacca:

il signor Vlastimil Kybal, inviato straordinario e Ministro plenipotenziario;

i quali, dopo aver depositato i loro pieni poteri trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

Le Alte Parti Contraenti si impegnano a far ricercare e arrestare e a consegnarsi reciprocamente le persone che, imputate o condannate dall'autorità giudiziaria competente di uno dei due Paesi, per alcuno dei delitti indicati nel seguente articolo, si trovino nel territorio dell'altro.

Art. 2.

L'impegno di cui all'articolo precedente concerne i delitti comuni, eccettuati quelli indicati nell'art. 5, per i quali sia stata applicata una pena restrittiva della libertà personale non minore di sei mesi o pei quali secondo la legge dello Stato richiedente può essere applicata una pena restrittiva della libertà personale non inferiore ad un anno. Il fatto deve essere punibile secondo la legge dello Stato richiedente e dello Stato richiesto.

Art. 3.

L'estradizione potrà essere concessa, in vista di particolari circostanze, anche per reati non compresi nell'articolo precedente, quando lo permettano le leggi degli Stati contraenti.

Art. 4.

Non è ammessa l'estradizione del proprio cittadino.

Art. 5.

Non potrà aver luogo l'estradizione:

1° Per i reati previsti esclusivamente dalle leggi sulla stampa;

2° Per i reati esclusivamente militari, quando cioè il fatto non sarebbe altrimenti punibile che per le leggi militari;

3° Per i reati politici o per i fatti connessi a tali reati, salvo che il fatto costituisca principalmente un delitto comune.

Nei casi previsti nei numeri precedenti, qualsiasi apprezzamento sulla natura dei fatti è esclusivamente riservato alle autorità dello Stato richiesto.

Art. 6.

L'estradizione di un malfattore può essere rifiutata se le autorità dello Stato richiesto sono competenti secondo la propria legge a giudicare il delitto.

Se contro la persona di cui si chiede l'estradizione è in corso un procedimento penale, o se la persona suddetta è detenuta per altro reato commesso nello Stato dove si trova, la sua consegna può essere differita fino a che il procedimento non abbia avuto termine, e in caso di condanna, fino alla compiuta espiazione della pena.

Art. 7.

L'estradizione non è concessa, se l'azione penale o la condanna siano prescritte secondo le leggi dello Stato richiesto.

Art. 8.

La persona di cui fu concessa l'estradizione potrà essere giudicata per ogni altro reato commesso prima della consegna, in connessione con quello che la motivò, purchè non osti uno dei divieti indicati all'art. 5.

Quando si tratti di reato non connesso, lo Stato al quale fu concessa l'estradizione, chiederà all'altro Stato di estendere gli effetti del provvedimento ai fatti pei quali intende procedere.

Art. 9.

La domanda di estradizione sarà presentata direttamente dal Ministero della giustizia dello Stato richiedente al Ministero della giustizia dello Stato richiesto.

L'estradizione sarà accordata in base ad una sentenza di condanna o a mandato di cattura o a qualsiasi altro atto equivalente al mandato, che dovrà indicare la natura e la gravità del fatto imputato e le disposizioni della legge penale applicate od applicabili.

I documenti predetti saranno rimessi in copia autentica, nelle forme prescritte dalle leggi dello Stato richiedente, insieme con una copia del testo delle leggi applicate od applicabili e, possibilmente, coi contrassegni personali, la fotografia delle persone reclamate e qualsiasi altra indicazione atta a constatarne l'identità.

La domanda e i documenti saranno redatti nella lingua ufficiale dello Stato richiedente.

Art. 10.

In caso di urgenza si potrà concedere l'arresto provvisorio in seguito a dichiarazione anche per telegrafo, della esistenza di alcuno dei documenti indicati nel secondo alinea dell'articolo precedente.

Le autorità giudiziarie, e gli agenti diplomatici e consolari del paese che intende chiedere l'estradizione, sono autorizzati a fare direttamente questa dichiarazione al Ministero della giustizia o all'autorità giudiziaria competente dello Stato richiesto.

L'arrestato provvisoriamente sarà messo in libertà, se entro 45 giorni dalla data dell'arresto, non sieno pervenuti al Ministero della giustizia dello Stato richiesto la domanda e i documenti occorrenti.

Il detto termine sarà di 2 mesi quando l'individuo da consegnare sia segnalato come delinquente pericoloso.

Art. 11.

Se la persona reclamata da una delle Alte Parti Contraenti è reclamata al tempo stesso da altri Stati, si darà la preferenza alla domanda concernente il reato che, a giudizio dello Stato richiesto, sia più grave.

Se i reati si reputassero della stessa gravità, sarà preferita la domanda di data anteriore. Tuttavia, se uno degli Stati richiedenti è il paese al quale appartiene la persona ricercata, gli si darà la preferenza, a condizione che le sue leggi permettano di procedere contro la persona di cui si tratta per i reati commessi nel territorio dei detti Stati.

Art. 12.

Il denaro e gli oggetti in possesso della persona ricercata al momento dell'arresto, saranno sequestrati e consegnati allo Stato richiedente. Il denaro e gli oggetti, legittimamente posseduti dall'arrestato, saranno consegnati, ancorchè si trovino presso altri, se dopo l'arresto vengano in potere delle autorità. La consegna non si limiterà alle cose provenienti dal reato per il quale è stata chiesta l'estradizione, ma comprenderà tutto ciò che può servire per la prova del reato ed avverrà ancorchè l'estradizione non abbia potuto effettuarsi per la fuga o la morte del delinquente.

Sono riservati i diritti dei terzi, non implicati nel procedimento, sulle cose sequestrate che dovranno essere loro restituite senza spese al termine del processo.

Art. 13.

Il permesso di transito, sui territori delle Alte Parti Contraenti, di persona non appartenente al paese di transito e consegnata da un altro Stato, sarà concesso su semplice domanda presentata a norma dell'art. 9 della presente Convenzione, dalle autorità del Paese che ha chiesto l'estradizione.

Il permesso di transito sarà dato con provvedimento del Ministero competente del Paese richiesto del transito, omessa qualsiasi formalità giudiziaria, purchè non si tratti di uno dei reati di cui all'art. 5 e non vi si oppongano gravi motivi di ordine pubblico. Il trasporto del detenuto si effettuerà con i mezzi più rapidi, sotto la sorveglianza di agenti del paese richiesto.

Il detenuto non è ammesso a penetrare nel territorio del paese richiesto per il transito, finchè il permesso di transito non sia stato accordato.

Art. 14.

Le spese cagionate dalla domanda di estradizione sul territorio dello Stato richiesto, sono a carico di questo ultimo. Le spese del transito sono a carico del paese richiedente.

Art. 15.

La presente convenzione sarà ratificata e gli istrumenti di ratifica saranno scambiati al più presto possibile.

Essa andrà in vigore dopo lo scambio delle ratifiche e resterà in vigore fino a sei mesi dal giorno della denunzia da parte di una delle Alte Parti Contraenti.

In fede di che, i plenipotenziari suddetti hanno firmato la presente convenzione.

Fatto a Roma il 6 aprile 1922, in italiano ed in ceco, i due testi facendo egualmente fede, in due esemplari, di cui uno sarà rimesso a ciascuno degli Stati firmatari.

Per l'Italia: Guglielmo Imperiali.
Per la Cecoslovacchia: Vlastimil Kybal.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per gli affari esteri:
MUSSOLINI.

Convenzione.

L'Italia e la Cecoslovacchia desiderose di regolare le questioni che riguardano la protezione legale dei rispettivi sudditi, volendo concludere una Convenzione a questo riguardo, le Alte Parti Contraenti hanno nominato come loro plenipotenziari:

Sua Maestà il Re d'Italia:

S. E. il marchese Guglielmo Imperiali, senatore del Regno, ambasciatore;

Il Presidente della Repubblica Cecoslovacca:

il signor Vlastimil Kybal, inviato straordinario e Ministro plenipotenziario;

i quali, dopo aver depositato i loro pieni poteri trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

TITOLO I.

Protezione legale dei rispettivi sudditi.

Art. 1.

I cittadini di ciascuna delle Alte Parti Contraenti godranno sul territorio dell'altra lo stesso trattamento dei nazionali in quanto concerne la protezione legale e giudiziaria delle loro persone e dei loro diritti.

Essi avranno, a questo fine, libero accesso ai tribunali e potranno stare in giudizio alle stesse condizioni e con le stesse forme dei nazionali, specie per quanto concerne il patrocinio gratuito e la « cautio judicatum solvi ».

Art. 2.

Il certificato di povertà dovrà essere rilasciato per i sudditi delle due Parti Contraenti dalle autorità del luogo di residenza, o in mancanza di questa, dalle autorità del luogo di dimora.

Qualora queste autorità non appartenessero ad uno degli Stati Contraenti, il certificato potrà essere rilasciato da un agente diplomatico o consolare del paese al quale il richiedente appartiene.

Se il richiedente non risiede nel paese nel quale è fatta la domanda, il certificato di povertà sarà legalizzato senza spesa da un agente diplomatico o consolare del paese nel quale deve essere prodotto.

L'autorità competente a rilasciare il certificato di povertà potrà assumere informazioni sulle condizioni economiche del richiedente presso le autorità dell'altra Parte Contraente.

L'autorità incaricata di statuire sulla domanda di patrocinio gratuito conserva, nei limiti delle sue attribuzioni, il diritto di controllare i certificati e le informazioni che le sono fornite.

Art. 3.

La parte alla quale è stato accordato il patrocinio gratuito dall'autorità competente di una delle Alte Parti Contraenti, godrà di tale beneficio anche in tutti gli atti di procedura, relativi alla stessa lite, davanti alle autorità giudiziarie dell'altra Parte Contraente.

Art. 4.

Le condanne alle spese del giudizio pronunziate in uno degli Stati Contraenti contro l'attore o l'intervenuto in causa, suddito dell'altro Stato, saranno rese gratuitamente esecutive dalla competente autorità dell'altro Stato Contraente, in seguito a domanda fatta pel tramite del Ministero della giustizia o, se ammesso, presentata direttamente dalla parte interessata.

La stessa norma si applica alle decisioni dell'autorità giudiziaria con le quali l'ammontare delle spese è fissato ulteriormente.

Art. 5.

Le decisioni relative alle spese saranno dichiarate esecutive senza sentire le parti, ma salvo ulteriore ricorso della parte condannata, conformemente alla legislazione del paese ove l'esecuzione è promossa.

L'autorità competente a pronunciare sulla domanda di esecuzione si limiterà ad esaminare:

1° Se, secondo la legge del paese ove la condanna è stata pronunciata, la copia della decisione riunisce le condizioni necessarie per la sua autenticità;

2° Se, secondo la stessa legge, la decisione è passata in giudicato.

Per soddisfare alle condizioni previste nell'alinea 2, nn. 1 e 2, basterà una dichiarazione dell'autorità competente dello Stato richiedente, la quale attesti che la decisione è passata in giudicato.

La competenza di questa autorità sarà attestata dal Ministero della giustizia dello Stato richiedente.

TITOLO II.

Assistenza giudiziaria reciproca.

Art. 6.

Le autorità giudiziarie delle Alte Parti Contraenti corrisponderanno fra loro per mezzo dei Ministeri della giustizia dei rispettivi Stati, per quanto concerne le notificazioni di atti giudiziari e la trasmissione di commissioni rogatorie, in materia civile, commerciale e penale.

Tuttavia, in materia civile e commerciale, nei casi di assoluta e giustificata urgenza, le autorità giudiziarie hanno facoltà di corrispondere direttamente fra loro.

Le autorità giudiziarie della Repubblica cecoslovacca e le autorità giudiziarie del Regno d'Italia, subordinate alla Corte d'appello di Trieste, hanno facoltà di corrispondere direttamente fra loro, nella lingua ufficiale del proprio Stato, in tutte le materie civili, commerciali e penali, senza essere tenute a ricorrere all'intervento dei rispettivi Ministeri.

Art. 7.

Le autorità giudiziarie di ciascuno degli Stati Contraenti hanno facoltà di redigere, nella lingua del loro Stato, le richieste e gli atti di cui all'articolo precedente.

Nel caso dell'alinea 2 dell'articolo precedente, all'atto o alla rogatoria sarà unita una traduzione nella lingua dello Stato dell'autorità richiesta.

Art. 8.

Le notificazioni e le rogatorie sono eseguite in conformità delle leggi del paese richiesto.

Tuttavia le notificazioni in materia civile e commerciale potranno su domanda, essere eseguite in una forma speciale, purchè non sia contraria alle leggi dello Stato richiesto.

Alla stessa condizione, anche per le rogatorie in materia civile e commerciale, si potrà ottemperare alla domanda dell'autorità richiedente, perchè si proceda in una forma speciale.

L'autorità richiedente, se ne fa domanda, sarà informata della data e del luogo in cui si procederà all'esecuzione della rogatoria, affinchè le parti interessate siano in grado di assistervi.

Art. 9.

La prova della notificazione si farà o mediante una ricevuta datata e autenticata dal destinatario o mediante certificato dell'autorità dello Stato richiesto, che constati il fatto, la forma e la data della notificazione.

Se l'atto da notificare fu trasmesso in doppio esemplare, la ricevuta o il certificato deve farsi su uno degli esemplari o esservi annesso.

Art. 10.

Gli atti comprovanti le notificazioni e l'esecuzione delle rogatorie, verranno rimessi dal Ministero della giustizia dello Stato richiesto al Ministero della giustizia dello Stato richiedente.

Art. 11.

L'esecuzione di una rogatoria può essere ricusata soltanto:

1° Se nello Stato richiesto l'esecuzione della rogatoria non rientri nelle attribuzioni del potere giudiziario;

2° Se lo Stato nel cui territorio dovrebbe compiersi l'esecuzione, la giudichi contraria all'ordine pubblico od al diritto pubblico interno.

In caso di incompetenza dell'autorità richiesta, la rogatoria sarà trasmessa d'ufficio all'autorità giudiziaria competente dello stesso Stato, secondo le norme stabilite dalla legislazione dello Stato medesimo, il quale ne avvisa immediatamente, quando ne sia il caso, il Ministero dello Stato richiedente.

Art. 12.

In materia civile o commerciale ciascuna delle Alte Parti Contraenti conserva la facoltà di indirizzare gli atti direttamente agli interessati, rispettivi cittadini, per posta o a cura dei propri agenti diplomatici o consolari.

Art. 13.

L'esecuzione delle notificazioni e delle rogatorie in materia civile o commerciale non potrà dar luogo al rimborso di tasse e di spese di qualsiasi specie.

Tuttavia lo Stato richiesto avrà diritto di esigere dallo Stato richiedente il rimborso delle indennità pagate ai testimoni ed ai periti, come delle spese causate dall'intervento di un ufficiale pubblico reso necessario per non essere i testimoni comparsi volontariamente, o delle spese risultanti dall'applicazione eventuale di una forma speciale di esecuzione di notificazione o di rogatoria.

Art. 14.

Nella materia penale, l'autorità giudiziaria di uno degli Stati Contraenti potrà domandare all'autorità giudiziaria dell'altro Stato, per rogatoria, la comunicazione di corpi di reato (pièces de conviction) o i documenti che si trovino in possesso di autorità dello Stato richiesto. Verrà dato seguito alla domanda, tranne che vi si oppongano considerazioni particolari e con l'obbligo di restituire cose e documenti nel più breve tempo possibile.

Art. 15.

Se in un processo penale sia necessaria la comparizione personale di un testimonio o di un perito, l'atto di citazione dell'autorità giudiziaria sarà trasmesso nelle vie prescritte dalla presente convenzione e sarà notificato a cura dello Stato richiesto, tranne che particolari considerazioni vi si oppongano.

Le spese per la comparizione saranno a carico dello Stato richiedente

L'atto di citazione indicherà la somma che sarà corrisposta a titolo spese di viaggio e di soggiorno, nonchè l'ammontare dell'anticipazione che lo Stato richiesto potrà, salvo rimborso da parte dello Stato richiedente, fare al testimonio od al perito sulla somma complessiva.

Il testimonio o il perito, qualunque sia la sua nazionalità, che vorrà comparire innanzi l'autorità giudiziara dello Stato richiedente, non potrà essere processato o arrestato per fatti o condanne anteriori, nè come partecipe ai fatti che formano oggeto del processo, nel quale è stata ordinata la sua testimonianza o perizia, durante il tempo necessario a questo fine e a ritornare nel suo paese.

Se l'individuo, di cui si domanda la comparizione, sia detenuto nell'altro Stato, potrà chiedersene la consegna provvisoria, salvo a rinviarlo nel più breve tempo possibile.

Occorrerà però, anche in questo caso, il consenso dell'individuo stesso, qualora non sia suddito dello Stato richiedente.

Art. 16.

Quando il cittadino di una delle Alte Parti Contraenti sia condannato per reato punito con una pena restrittiva della libertà personale nel territorio dell'altra Parte, questa si impegna a comunicare nelle vie prescritte dalla presente Convenzione, l'estratto della decisione alla autorità giudiziaria del paese al quale appartiene il condannato.

Art. 17.

Le spese occasionate dall'esecuzione di rogatorie in materia penale sono a carico del Governo richiesto.

Tuttavia le spese occasionate per l'esecuzione di perizie sono a carico dello Stato richiedente.

TITOLO III.

Disposizioni finali.

Art. 18.

Il Ministero della giustizia di ciascuna delle Parti Contraenti, sulla richiesta di un'autorità giudiziaria dell'altra Parte Contraente, fornirà il testo delle leggi in vigore sul proprio territorio e, qualora ne sia il caso, le informazioni necessarie sul punto di diritto controverso.

La richiesta deve precisare la questione di diritto sulla quale debbono essere date le informazioni.

Art. 19.

Gli atti pubblici che siano stati redatti sul territorio di una delle Alte Parti Contraenti dalla competente autorità pubblica e siano provvisti del sigillo di ufficio, hanno sul territorio dell'altra Parte il medesimo valore, quanto alla loro autenticità, degli atti pubblici redatti nel territorio di questa, senza necessità di legalizzazione da parte dell'autorità diplomatica o consolare.

Art. 20.

La legalizzazione diplomatica o consolare non è richiesta per gli atti privati redatti sul territorio di una delle due Parti Contraenti, ivi autenticati dalla competente autorità o da un notaio pubblico.

Art. 21.

La presente Convenzione sarà ratificata e gli istrumenti di ratifica saranno scambiati al più presto possibile.

Essa andrà in vigore dopo lo scambio delle ratifiche e resterà in vigore 6 mesi dal giorno della denuncia da parte di una delle Alte Parti Contraenti.

In fede di che i plenipotenziari suddetti hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Roma il 6 aprile 1922, in italiano ed in ceco, i due testi facendo egualmente fede, in due esemplari di cui uno sarà rimesso a ciascuno degli Stati firmatari.

Per l'Italia: Guglielmo Imperiali.
Per la Cecoslovacchia: Vlastimil Kybal.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per gli affari esteri:
MUSSOLINI.

Accordo.

L'Italia e la Cecoslovacchia, desiderose di regolare le questioni che riguardano l'esecutorietà delle sentenze, ecc., in materia civile e commerciale, volendo concludere un accordo a questo riguardo, le Alte Parti Contraenti hanno nominato come loro plenipotenziari:

Sua Maestà il Re d'Italia:

S. E. il marchese Guglielmo Imperiali, senatore del Regno, ambasciatore;

Il Presidente della Repubblica Cecoslovacca:

il signor Vlastimil Kybal, inviato straordinario e Ministro plenipotenziario;

i quali, dopo aver depositato i loro pieni poteri trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

Le decisioni pronunciate in materia civile o commerciale dalle autorità giudiziarie di una delle Alte Parti Contraenti hanno nel territorio dell'altra l'autorità della cosa giudicata, quando concorrano le condizioni seguenti:

1° Che, secondo le norme vigenti nello Stato in cui la decisione è prodotta, le autorità giudiziarie dello Stato in cui fu pronunciata potessero conoscere della controversia;

2° Che la decisione abbia acquistato forza di cosa giudicata secondo le leggi del paese in cui è stata pronunziata;

3° Che, secondo le stesse leggi, le parti siano state legalmente citate, rappresentate o dichiarate contumaci;

4° Che la decisione non sia contraria ad altra decisione pronunciata sullo stesso oggetto dalle autorità giudiziarie dello Stato in cui è prodotta;

5° Che non contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico o al diritto pubblico interno del paese.

Art. 2.

Le sentenze delle autorità giudiziarie di una delle Alte Parti Contraenti saranno rese esecutive nel territorio dell'altra, sui beni mobili o immobili, e per gli effetti della trascrizione in pubblici registri, premesso un giudizio di delibazione nel quale deve essere verificato il concorso delle condizioni indicate all'art. 1 del presente Accordo, senza esame in merito.

Art. 3.

Se il convenuto, già contumace davanti l'autorità giudiziaria straniera, non sia comparso nel giudizio di delibazione e se la citazione non gli sia stata notificata in persona propria o nelle forme equipollenti secondo la legge del luogo, sarà ammessa l'opposizione alla decisione che avesse dato forza esecutiva alla sentenza straniera.

Art. 4.

Nel giudizio di delibazione, saranno conservate le forme stabilite dalla legge del paese nel quale l'esecuzione è richiesta.

Art. 5.

Le norme stabilite agli articoli precedenti si osservano, in quanto siano applicabili, per ciò che concerne:

a) provvedimenti aventi forza di titolo esecutivo, emessi dalle autorità giudiziarie civili;

b) le decisioni dei collegi arbitrali permanenti o degli arbitri nominati per compromesso dalle parti;

c) le transazioni dinanzi le autorità giudiziarie e gli atti notarili muniti di clausola di esecuzione.

Art. 6.

Le decisioni e gli atti a cui si riferiscono gli articoli precedenti saranno presentati o trasmessi in copia autentica, accompagnati, quando occorra, dai documenti che attestino il concorso dei requisiti di cui ai nn. 2 e 3 dell'art. 1 del presente Accordo, e da una traduzione, certificata conforme, nella lingua del paese in cui la decisione o l'atto prodotto, o l'esecuzione è richiesta.

La trasmissione in via ufficiale contemplata nella convenzione per l'assistenza giudiziaria esime dall'obbligo di qualsiasi legalizzazione.

Art. 7.

Le decisioni pronunciate dall'autorità giudiziaria di una delle Alte Parti Contraenti in favore di una Parte che abbia ottenuto il gratuito patrocinio saranno rese esecutive gratuitamente nel territorio dell'altra senza che la Parte che chiede l'esecuzione debba ottenere di nuovo, a questo fine, il beneficio della gratuita assistenza.

Art. 8.

Il presente Accordo sarà ratificato e gli atti di ratifica saranno scambiati al più presto possibile.

Esso non entrerà in vigore che dopo lo scambio delle ratifiche e resterà in vigore fino a sei mesi dopo il giorno della denunzia da parte di una delle Alte Parti Contraenti.

In fede di che i plenipotenziari suddetti hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma, il 6 aprile 1922, in italiano e in cecoslovacco, i due testi facendo egualmente fede in due esemplari, uno dei quali sarà consegnato a ciascuno degli Stati firmatari.

Per l'Italia: Guglielmo Imperiali.
Per la Cecoslovacchia: Vlastimil Kybal.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per gli affari esteri:
MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione 1565.

REGIO DECRETO 25 settembre 1924, n. 1560.

Maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1924-25, per provvedere a restituzione e rimborsi di tasse.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 28 giugno 1924, n. 1001;
Visto l'art. 41 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante nuove norme sulla contabilità generale dello Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del capitolo n. 154 « Restituzioni e rimborsi (demanio e tasse) » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1924-25, è aumentato della somma di L. 1,500,000.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 settembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — A. DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre 1924.
Atti del Governo, registro 229, foglio 85. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1566.

REGIO DECRETO-LEGGE 10 ottobre 1924, n. 1562.

Aumento di posti di Ambasciatore e di Ministro plenipotenziario in corrispondenza alle trasformazioni ed istituzioni di Regie rappresentanze diplomatiche all'estero.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;
Considerata la necessità di modificare la tabella del personale del ruolo diplomatico, in corrispondenza alle trasformazioni ed alle istituzioni di Regie rappresentanze all'estero;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri e Commissario per l'aeronautica, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero dei posti stabiliti per il grado di Ambasciatore, per quello in Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di 1ª classe e per quello di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di 2ª classe, con la tabella n. 20, allegato II, al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, è aumentato di due per ciascuo dei suindicati gradi.

Il presente decreto avrà effetto a decorrere dalla sua data e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 11 ottobre 1924.
Atti del Governo, registro 229, foglio 87. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1567.

REGIO DECRETO 18 settembre 1924, n. 1541.

Erezione in Ente morale della cassa scolastica della Regia scuola complementare Livio Sanudo, in Venezia.

N. 1541. R. decreto 18 settembre 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene eretta in Ente morale la cassa scolastica della Regia scuola complementare Livio Sanudo, in Venezia ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 ottobre 1924.

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1924.

Approvazione dei segni e distintivi caratteristici dei titoli del Debito redimibile 4.75 %.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il R. decreto-legge 28 febbraio 1924, n. 210, col quale, per provvedere alla graduale estinzione del debito

fluttuante, si autorizza la emissione di obbligazioni redimibili 4.75 %;

Determina:

Art. 1.

Le obbligazioni del Debito redimibile 4.75 % netto al portatore, prima serie, emesso per il rimborso del debito fluttuante ed estinguibile in venticinque anni, creato in virtù del decreto-legge 28 febbraio 1924, n. 210, sono stampate su carta filigranata bianca conforme ai modelli muniti di visto di approvazione, allegati al presente decreto.

Le dette obbligazioni constano di un foglio che comprende la matrice, da conservarsi presso l'Amministrazione del Debito pubblico, e la parte da mettersi in circolazione, formata dal corpo del titolo e da una serie di 49 cedole semestrali, fino alla scadenza 1° aprile 1949.

La filigrana dell'intero foglio rappresenta la leggenda « Debito Pubblico » in lettere maiuscole stampatello a chiaro-scuro, racchiuse in una targa ornata in corrispondenza alla parte centrale medio superiore del foglio, e cinque fasce a festoni parallele, delle quali, quattro sottostanti alla leggenda « Debito Pubblico » e la quinta nella parte superiore del titolo, tutte disposte nel senso orizzontale, trasversalmente alle cedole. Nella parte destra del foglio, di fianco alla leggenda « Debito Pubblico », havvi, pure in filigrana, una testa di donna raffigurante l'Italia turrita che trova corrispondenza in uno spazio ovale, lasciato in bianco, nel corpo principale del titolo.

Art. 2.

Il fondo delle obbligazioni, titoli e cedole, sulla parte anteriore è a disegno moirè ed in colore bruno-cupo per tutti i tagli; i disegni principali ed ornamentali del recto sono pure in bruno-cupo. Le leggende nel recto sono in color turchino per tutti i tagli; le leggende invece nel verso del titolo sono di colorazioni differenti a seconda del valore del titolo stesso e cioè:

Obbligazioni	da L.	500	(unitarie) colore azzurro.
Id.	da L.	1000	(duple) colore bruno-cupo.
Id.	da L.	5000	(decuple) colore bruno-rosso.
Id.	da L.	10,000	(ventuple) colore verde.
Id.	da L.	20,000	(quarantuple) colore lacca viola di garanza.
Id.	da L.	50,000	(centuple) colore giallo cupo solido.

Art. 3.

La parte anteriore delle obbligazioni porta:

1° A sinistra, una figura di donna eretta, raffigurante l'Italia col capo cinto di corona d'alloro, che col braccio destro sollevato, sul quale s'adagia un ricco manto, trattiene nella mano un ramoscello d'alloro, mentre col braccio sinistro poggia sopra un basamento di colonna e trattiene con la mano una simbolica vittoria alata. La parete frontale del detto basamento è fregiata dello stemma d'Italia, raffigurato dall'Aquila Sabauda ad ali spiegate, contenuto in una ghirlanda di alloro. Nello sfondo si disegnano alcune colonne e fregi ornamentali raffiguranti parte dell'Altare della Patria (Monumento al Re Vittorio Emanuele II in Roma).

2° Nella parte centrale è collocata l'intestazione del titolo costituita dalla leggenda « Debito pubblico del Regno d'Italia - Debito redimibile 4.75 per cento al netto da ogni imposta e tassa presente e futura (decreto-legge 28 febbraio 1924, n. 210) - Emesso per il rimborso del debito fluttuante ed estinguibile in anni venticinque ».

Dopo tale intestazione si trovano le indicazioni del quantitativo delle obbligazioni che il titolo rappresenta; dell'ammontare e dell'interesse annuo relativo; della serie (a sinistra), e del numero o dei numeri d'iscrizione (a destra) del titolo stesso.

Un piccolo rettangolo in bianco contiene l'indicazione a traforo del capitale nominale del titolo.

Seguono: la data di emissione del 1° aprile 1924, ed, in *facsimile*, le firme: Il direttore generale « N. Cirillo »; Il capo divisione « B. Borgia »; V. per la Corte dei conti: « Cialente ».

Negli angoli, a sinistra del corpo principale del titolo, sono due tondini in bianco: l'uno superiore destinato a ricevere il bollo demaniale, l'altro inferiore per il bollo a secco della Direzione generale del Debito pubblico. L'ovale bianco a destra, già sopra menzionato, lascia vedere in filigrana per trasparenza la testa muliebre dell'Italia turrita.

Nella parte sottostante al corpo principale del titolo, seguono quattro ordini di cedole (il primo in basso di 9 cedole, gli altri tre di 10 cedole ciascuno) collegati fra di essi e col corpo del titolo mediante liste recanti la leggenda a stampatello « Debito redimibile 4.75 per cento netto », posta trasversalmente, eccettuato lo spazio intercorrente fra il terzo ed il quarto ordine di dette cedole, il quale porta una fascia turchina con fondo disegnato a guilloche in bruno cupo, ornata nella sua lunghezza da un elegante disegno.

Il lato superiore del titolo è munito di un quinto ordine di 10 cedole, collegato, similmente agli altri, al corpo principale del titolo stesso.

3° Ogni cedola riporta a stampa, in colore turchino, oltre le indicazioni relative al debito, alla serie e alla quantità delle obbligazioni che il titolo rappresenta, il numero o i numeri distintivi del titolo cui la cedola appartiene, la rispettiva scadenza e l'importo dell'interesse semestrale.

Nell'angolo inferiore destro di ogni cedola, in apposito spazio ovale in bianco, è impresso il bollo a secco della Direzione generale del Debito pubblico; negli angoli destro superiore e sinistro inferiore è riportato il numero ordinale appartenente alla cedola; e nella parte sinistra di ogni cedola, in cornicetta ovale, è riprodotta, sempre in color bruno-cupo, la testa di donna raffigurante l'Italia turrita cinta di corona d'alloro.

4° La lista di separazione del titolo dalla matrice porta la leggenda « Debito Pubblico del Regno d'Italia » in lettere maiuscole inglesi intrecciate.

Art. 4.

Nel verso della obbligazione, in corrispondenza al corpo principale del titolo, è riportata, entro una cornice ornamentale, la tabella di ammortamento del Debito per sorteggio o per acquisto sul mercato.

A tergo di ogni cedola sono stampate le indicazioni del rispettivo importo, la scadenza, il numero progressivo ordinale di ogni cedola, le modalità del pagamento, la serie alla quale il titolo e la cedola appartengono.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 ottobre 1924.

Il Ministro: A. DE' STEFANI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

costituito con decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627, convertito in legge 14 aprile 1921, n. 488.

Capitale consorziale L. 102,000,000 - Sede di Roma.

OBBLIGAZIONI 5 %

Estrazione del 1° ottobre 1924.

1ª Emissione anno 1921; 7ª estrazione.
2ª Emissione anni 1922 e 1923; 3ª estrazione.

AVVISO.

Si notifica che il giorno 1° ottobre 1924 furono eseguite, con le prescritte formalità, le operazioni annunziate nell'avviso del 5 settembre 1924, inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 213 del 10 stesso mese, in ordine alle obbligazioni 5 % emesse da questo Consorzio, e cioè:

1. Abbruciamento di n. 55 titoli al portatore da una obbligazione, n. 48 da cinque obbligazioni e n. 57 da dieci obbligazioni, sorteggiati nelle precedenti estrazioni e rimborsati nel 1° semestre 1924;

2. Abbruciamento delle seguenti cedole, e cioè: n. 9741 unitarie, n. 8850 quintuple e n. 10780 decuple, scadute e pagate nel 1° semestre 1924;

3. Estrazione a sorte dalle rispettive urne delle seguenti schede:

N. 45 schede per titoli da 1 obbligazione (1ª urna);
N. 16 schede per titoli da 5 obbligazioni (2ª urna);
N. 50 schede per titoli da 10 obbligazioni (3ª urna);

e così in totale n. 111 schede per uguale quantità di titoli rappresentanti n. 625 obbligazioni per un capitale nominale di L. 312,500, emesse nel 1921 (1ª emissione);

4. Estrazione a sorte dalle rispettive urne delle seguenti schede:

N. 14 schede per titoli da 1 obbligazione (1ª urna);
N. 40 schede per titoli da 5 obbligazioni (2ª urna);
N. 136 schede per titoli da 10 obbligazioni (3ª urna):

e così in totale n. 190 schede per uguale quantità di titoli rappresentanti n. 1574 obbligazioni per un capitale nominale di L. 787,000, emesse nel 1922 e 1923 (2ª emissione).

I titoli estratti, descritti nel seguente elenco, cessano di fruttare interessi il 31 dicembre 1924 ed il rimborso del loro capitale sarà effettuato, alla pari, a cominciare del 1° gennaio successivo da tutte le sedi, succursali e agenzie della Banca d'Italia.

ELENCO DEI TITOLI ESTRATTI.

Titoli da una obbligazione

1ª Emissione

000069	000082	000336	000593	000932
000985	001167	001169	001361	001414
001533	002121	002139	002515	002595
002737	002989	003202	003336	003423
003684	004218	004421	004510	004629
004698	004757	004866	005097	005143
005405	005435	005513	005597	005690
006088	006098	006190	006417	006933
007181	007216	007295	007425	007661

2ª Emissione

007778	008159	008394	008449	008481
008520	008536	008566	008953	009055
009157	009351	009796	010082	

Titoli da cinque obbligazioni

1ª Emissione

000401	000521	000963	001296	001364
001416	001441	001656	001707	001774
001975	002211	002229	002305	002314
002379				

2ª Emissione

002507	002526	002749	002763	002857
002938	003485	003489	003520	003600
003702	003952	004266	004483	004564
004816	004967	005251	005921	006887
007265	007313	007461	007528	007587
007614	007833	007905	008106	008134
008184	008247	008268	008269	008435
008616	008649	008863	008982	009043

Titoli da dieci obbligazioni

1ª Emissione

000338	000484	000765	000809	000843
000953	001018	001073	001086	001590
001716	001948	002128	002333	002499
002668	002748	002779	003018	003459
003570	003638	003700	003861	004025
004144	004346	004411	004689	004800
004856	004876	004995	005617	005669
005754	005821	005875	005908	006099
006249	006459	006647	006762	006847
006944	007077	007399	007518	007718

2ª Emissione

007755	007831	008021	008067	008404
008528	008558	008604	008626	008658
008753	009109	009366	010008	010059
010098	010317	010511	010842	011094
011193	011404	011456	011472	011837
012088	012384	012522	012660	012953
013036	013196	013343	013424	013446
013768	013786	014103	014159	014236
014320	014560	014777	014939	015227
015315	015492	015653	015774	015929
016020	016111	016192	016206	016327
016818	016847	016920	016978	017028
017029	017166	017261	017601	017753
017860	017963	018031	018315	018407
018571	018733	018976	019121	019384
019439	019487	020066	020144	020242
020360	020477	020526	020656	020874
021348	021800	021942	022053	022214
022450	022554	022557	022804	022817
022836	022850	022858	022890	022984
022997	023879	023967	024117	024391
024401	024666	024838	025087	025163
025197	025237	025272	025404	025660
026199	026243	026802	026831	027135
027374	027389	027489	027683	027687
027708	027936	028411	029211	029475
029574	029626	029646	029690	029730
030172				

Certificato conforme alle registrazioni operate all'atto dell'estrazione e risultanti dal relativo processo verbale.

Roma, 3 ottobre 1924.

Il presidente: ALBERTO BENEDUCE.

Il sindaco: GASPARE RUSSO.

Il consigliere delegato ff.: PIETRO VERARDO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Sorteggio premi buoni del tesoro novennali.

Si rende noto che il giorno 5 novembre 1924, alle ore 9, nei locali della Direzione generale del Debito pubblico, avranno inizio le operazioni per il sorteggio dei premi da assegnarsi ai buoni del tesoro novennali, creati colla legge 6 luglio 1922, n. 915 e col Regio decreto-legge 22 marzo 1923, n. 583.

Roma, 10 ottobre 1924.

Il direttore generale: N. Cirillo.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **1ª Pubblicazione** (Elenco n. 11).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	668702	1092 —	Risso *Meri* fu Alfonso, minore, sotto la patria potestà della madre Risso Maria fu Girolamo, vedova di Risso Alfonso e moglie in seconde nozze di Borgioli Riccardo, domiciliata a Genova.	
»	726138	1095.50	Risso *Maria detta anche Meri* fu Alfonso, minore, sotto la tutela di Risso Giuseppe fu Alfonso, domiciliata a Genova.	Risso *Giuseppina-Carolina-Mery* fu Alfonso, minore, ecc., come contro.
»	725928	217 —	Risso *Maria o Meri* fu Alfonso, minore, ecc., come la precedente.	
5 %	83994	1500 —	*Scudieri* Luciano di Sebastiano, domiciliato a New Jork.	*Scuderi* Luciano, ecc., come contro.
»	177167	200 —	*Sceffo* Maria fu Salvatore, nubile, domiciliata a Villarosa (Caltanissetta).	*Scelfo* Maria, ecc., come contro.
»	358786	50 —	Pesenti *Luigina* di Paolo, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliata a Bergamo.	Pesenti *Luigi o Luigino*, ecc., come contro.
3.50 % Categ. A	31468	35 —	Pastore Adele di Edoardo, *nubile*, domiciliata a Roma.	Pastore Adele di Edoardo, *minore*, sotto la patria potestà del padre, domiciliata a Roma.
3.50 %	302776	17.50	Pasquero Rosa fu Giuseppe, moglie di *Pasquero* Eugenio, domiciliata a Masserano (Novara).	Pasquero Rosa fu Giuseppe, moglie di *Bardotto-Pasquero* Eugenio, domiciliata come contro.
»	531433	17.50	Pasquero Rosa, fu Giuseppe, vedova di *Bardotto* Eugenio, domiciliata a Curino (Novara).	Pasquero Rosa fu Giuseppe, vedova di *Bardotto-Pasquero* Eugenio, ecc., come contro.
»	387542	367.50	Pirola *Bettino* di Edoardo, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliato in Bellano (Como); con usufrutto vitalizio a Rovere Erminia fu Pietro, vedova di Bollano Giovanni.	Pirola *Giovanni-Luigi-Bettino*, ecc., come contro.
Buono Tesoro quinquennale 7ª Emissione	1542	Capit. 2200 —	Pellizzari Luigi fu *Bortolo*, minore, sotto la patria potestà della madre Pozzi *Bettina* vedova di Pellizzari *Bortolo*.	Pellizzari Luigi fu *Giovanni-Bortolo*, minore sotto la patria potestà della madre Pozzi *Elisabetta*, vedova di Pellizzari *Giovanni-Bortolo*.
»	1543	» 21200 —	Pellizzari Attilia fu *Bortolo*, minore, ecc., come la precedente.	Pellizzari Attilia fu *Giovanni-Bortolo*, ecc., come contro.
»	1544	» 14100 —	Pellizzari Luigi ed Attilia fu *Bortolo*, minori, ecc., come la precedente, con usufrutto a Pozzi *Bettina* fu Girolamo, vedova di Pellizzari *Bortolo*.	Pellizzari Luigi ed Attilia fu *Giovanni-Bortolo*, minori,ecc., come contro; con usufrutto a Pozzi *Elisabetta* fu Girolamo, vedova di Pellizzari *Giovanni-Bortolo*.
5 %	185208	240 —	Paolettoni Alberto fu Francesco, domiciliato a Livorno; con usufrutto vitalizio a Incerti *Maria*, nubile, domiciliata a Livorno.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a Incerti *Marianna*, nubile, domiciliata a Livorno.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA
5 %	262345	390 —	Torta *Alfonso* fu Cristoforo, minore, sotto la patria potestà della madre Aluffi Maria fu Battista, vedova di Torta Cristoforo, domiciliato in Asti (Alessandria). La seconda iscrizione è con usufrutto ad Aluffi Maria fu Battista, vedova di Torta Cristoforo.	Torta *Battista-Alfonso* fu Cristoforo, minore, ecc., come contro. La seconda iscrizione è con usufrutto come contro.
»	262346	390 —		
»	273353	210 —	Morandi *Giovanni* di Augusto, domiciliato a Milano.	Morandi *Giovanna* di Augusto, nubile, domiciliata a Milano.
3.50 %	531105	66,50	Denza Luigi di Paolo, domiciliato in Montecorvino Rovella (Salerno); con usufrutto ad Avallone *Angelina* fu Luigi, vedova di Denza Andrea, domiciliata a Vietri sul Mare.	Denza Luigi di Paolo, domiciliato come contro, con usufrutto ad Avallone *Mariangiola*, ecc., come contro.
»	762596	66,50	Rienzi Giulia fu Vincenzo, moglie di Denza Felice, domiciliata in Salerno; con usufrutto ad Avallone *Angelina* fu Luigi, vedova di Denza Andrea, domiciliata a Vietri sul Mare.	Rienzi Giulia fu Vincenzo, moglie, ecc., come contro; con usufrutto ad Avallone *Mariangiola*, ecc., come contro.
5 %	151055	505 —	Fabbri *Bartolomeo* fu Luigi, domiciliato a Coriano (Forlì).	Fabbri *Enrico-Bartolomeo* fu Luigi, domiciliato a Coriano (Forlì).
»	282249	330 —	Pregno *Teresa-Tersilla* fu Lorenzo, moglie di Prasso Vincenzo, domiciliata a Mongardino (Alessandria).	Pregno *Tersina-Isabella-Enrichetta* fu Lorenzo, moglie, ecc., come contro.
»	26075	100 —	*Scorotti* Benedetto fu Giuseppe, domiciliato in Roccadaspide (Salerno).	*Scovotto* Benedetto, ecc., come contro.
3.50 %	761092	35 —	*D'Ingianna* Arturo di Carmelo, domiciliato a Castrovillari (Cosenza).	*D'Ingianni* Arturo, ecc., come contro.
5 %	355714	185 —	Speluzzi *Lucia* fu Ernesto, minore, sotto la patria potestà della madre Valsecchi Deidamia fu Elia, vedova Speluzzi, domiciliata a Milano.	Speluzzi *Luigia*, ecc., come contro.
3.50 %	622518	220,50	Bonlini Cecilia chiamata Italia fu Giacomo, moglie di Pusinich Giuseppe, domiciliata a Venezia. *Annotazione.* La presente rendita è vincolata di ipoteca a favore di *Sargenti* Fabio fu Carlo, domiciliato a Carpignano (Pavia), per garanzia del pagamento della pensione vitalizia di lire 7 settimanali, dovutagli da Petronilla Teresa Zugni, vedova Bonlini, e da Bonlini Vittorio fu Giovanni Pietro, per disposizione del nobile Alessandro Bonlini fu Fabio, giusta la dichiarazione n. 98 emessa il 9 gennaio 1908 presso l'Intendenza di Finanza di Pavia.	Intestata come contro. *Annotazione.* La presente rendita è vincolata di ipoteca a favore di *Ghellini-Sargenti* Fabio fu Carlo, ecc., come contro.
»	175618	7 —	*Bianchi* Eumenio di Pasquale, domiciliato a Fabro (Perugia), vincolata.	*Bianco* Eumenio di Pasquale, domiciliato a Fabbro (Perugia), vincolata.
5 %	293897	2185 —	*Milani* Teresa fu Ferdinando, moglie di Bianchi Antonio, domiciliata ad Avellino, vincolata.	*Milano* Teresa fu Ferdinando, ecc., come contro.
3.50 %	701325	724,50	Fries Rachele di *Giacomo*, minore, sotto la patria potestà del padre e figli nascituri da Pellegrini Piera fu Emilio, moglie di Fries *Giacomo*, sotto la curatela di Tacconi Giovanni fu Giuseppe, domiciliato a Pavia; con usufrutto vitalizio a Pellegrini Piera fu Emilio, moglie di *Fries Giacomo*, domiciliata a Pavia.	Fries Rachele di *Giovanni-Giacomo*, minore, sotto la patria potestà del padre e figli nascituri da Pellegrini Piera fu Emilio, moglie di Fries *Giovanni-Giacomo*, ecc., come contro; con usufrutto vitalizio a Pellegrini Piera fu Emilio, moglie di Fries *Giovanni-Giacomo*, domiciliata a Pavia.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
5 %	89922	1000 —	Soulier Giovanna-Margherita di *Enrico*, moglie di Compagna Luigi di Francesco, domiciliata a Napoli.	Soulier Giovanna-Margherita di *Giovanni-Davide-Enrico*, ecc., come contro.
»	134491	5000 —	Soulier *Margherita* di *Enrico*, moglie, ecc., come la precedente.	Soulier *Giovanna-Margherita di Giovanni-Davide-Enrico*, ecc., come contro.
»	5290	20 —	*Bondolimani* Alberigo di Tullio, domiciliato a Milano.	*Bonadimani* Alberigo ecc., come contro.
» Polizza Comb.	27632	20 —	Salvo *Arturo* di Giovanni, domiciliato a Milano.	Salvo *Vincenzo-Ambrogio-Arturo* ecc., come contro.
3.50 %	362093	437.50	Nappa Maria-Concetta fu Filippo, vedova di Giuseppe *Mazziotti*, domiciliata a Napoli.	Nappa Maria-Concetta fu Filippo, vedova di Giuseppe *Mazziotta*, domiciliata a Napoli.
»	45917	59.50	Nappa *Concetta* fu Filippo, domiciliata a Napoli.	Nappa *Maria-Concetta* ecc., come contro.
»	46056	227.50	Nappa *Concetta* fu Filippo, *Mazziotti* Giuseppe fu Francesco, coniugi, domiciliati a Napoli.	Nappa *Maria-Concetta* fu Filippo e *Mazziotta* Giuseppe fu Francesco, ecc., come contro.
» »	370990 595800	994 — 350 —	Nappa *Concetta* fu Filippo, vedova di *Mazziotti* Giuseppe, domiciliata a Napoli.	Nappa *Maria-Concetta* fu Filippo, vedova di *Mazziotta* Giuseppe, domiciliata a Napoli.
»	391365	70 —	Bonfanti Carolina, Giovanna, Lauretta ed Umberto fu *Antonio*, minori, sotto la patria potestà della madre Bonfanti Luigia fu Francesco, domiciliati in Robbiate Brianza (Como).	Bonfanti Carolina, Giovanna, Lauretta ed Umberto fu *Domenico-Antonio*, minori, ecc., come contro
5 % Polizza Comb.	17073	20 —	*Grillo* Paolo di Francesco, domiciliato a Pizzo (Catanzaro).	*Gullo* Paolo ecc. come contro.
5 %	192479	145 —	*Pitonto* Augusto fu Niccolò, domiciliato a Siena.	*Pitondo* Augusto, ecc., come contro.
3.50 %	562775	52.50	Mollo *Rosalinda* di Angelo, nubile, domiciliata a S. Antimo (Napoli).	Mollo *Rosa-Linda-Natalina* di Angelo, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliata come contro.
»	735738	17.50	Mollo *Rosina* fu Angelo, minore, sotto la patria potestà della madre Spena Camilla fu Pasquale, vedova di Mollo Angelo, domiciliata a Napoli.	Mollo *Rosa-Linda-Natalina* fu Angelo, minore, ecc., come contro.
»	245098	350 —	De Cicco *Luisa* di Giuseppe, moglie di Laudo Giovanni, domiciliata a Sant'Elia a Pianisi (Campobasso), vincolata.	De Cicco *Maria-Luisa* di Giuseppe, moglie ecc., come contro, vincolata.
Buono Tesoro quinquennale 7ª emissione	438	Cap. t. 2500 —	Borio *Gaetano* di Giacomo, sotto la patria potestà del padre.	Borio *Mario-Gaetano* di Giacomo, minore, sotto la patria potestà del padre.
3.50 %	422125	189 —	Gallotti *Giorgio* fu Vittorio, minorenne, sotto la patria potestà della madre Mainardi Irene fu Pietro, vedova Gallotti Vittorio, domiciliato a Cassinino di Pavia.	Gallotti *Giovanni-Giorgio* fu Vittorio, ecc., come contro.
»	422126	189 —	Gallotti *Camillo* fu Vittorio, ecc., come la precedente.	Gallotti *Carlo-Camillo*, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 6 ottobre 1924.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Rettifiche d'intestazione. **3ª Pubblicazione** (Elenco n. 10).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
5 % » »	51323 51324 53667	1080 — 80 — 25 —	Canessa Rosina fu *Cesare*, minore, sotto la patria potestà della madre Zanni Maria ved. Canessa, dom. a Livorno.	Canessa Rosina fu *Giulio Cesare*, minore, ecc., come contro.
»	190925	305 —	Noli *Colomba*, *Pietro*, *Giuseppe* e *Maria-Luigia* fu Francesco, minori, sotto la patria potestà della madre Pini Enrica fu Luigi, ved. di Noli Francesco, dom. a Genova.	Noli *Cesarina-Colomba-Luigia*, *Pietro-Settimio*, *Claudio-Giuseppe*, e *Maria-Luisa* fu Francesco, minori, ecc. come contro.
»	120831	40 —	Noli *Maria-Luigia* fu Francesco, minore, ecc. come la precedente.	Noli *Maria-Luisa* fu Francesco, minore, ecc., come contro.
»	120832	40 —	Noli *Giuseppe* fu Francesco, minore, .ecc. come la precedente.	Noli *Claudio-Giuseppe* fu Francesco, minore, ecc. come contro.
»	120833	40 —	Noli *Pietro* fu Francesco, minore, ecc. come la precedente.	Noli *Pietro-Settimio* fu Francesco, minore, ecc., come contro.
»	120856	40 —	Noli *Colomba* fu Francesco, minore, ecc. come la precedente.	Noli *Cesarina-Colomba* fu Francesco, minore, ecc., come contro.
3.50 %	600538	231 —	Varone Chiarina di Domenico, moglie di Comparelli *Francesco*, dom. in Galluccio (Caserta).	Varone Chiarina di Domenico, moglie di Comparelli *Giovannantonio*, dom. in Galluccio (Caserta).
Prest. Naz. 5 %	22959	250 —	*Perez* Camillo fu Pietro, dom. a New York.	*Perez-Alvarez* Camillo fu Pietro, dom. a New York.
3.50 %	287448	3955 —	Feraldi *Luigia* fu *Teofilo*, moglie di *Enrico* Fremonteil fu Umberto, dom. a Genova.	Feraldi *Maria-Luigia-Enrichetta* fu *Francesco-Teofilo*, moglie di *Silvano-Enrico-Eugenio Fremonteil*, domiciliato in Genova.
» » » »	138557 395985 551064 573048	17.50 17.50 7 — 7 —	Costa *Domenico* di Francesco, dom. in Castelletto d'Orba (Alessandria), vincolata. Per le tre ultime rendite, il domicilio è Novi Ligure.	Costa *Pietro-Domenico*, ecc. come contro.
5 %	131929	250 —	Durando Celestino di Mario, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Torino; con usufrutto a Cocchis Sofia fu *Francesco*, dom. a Torino.	Intestata come contro. Con usufrutto a Cocchis Sofia fu *Edoardo*, domiciliata a Torino
»	342250	1000 —	Bianco Antonio fu Giovanni, dom. in Ivrea (Torino); con usufrutto vitalizio a Castrucci Malvina fu *Vito*, nubile, dom. in Roma.	Intestata come contro. Con usufrutto vitalizio a Castrucci Malvina fu *Filippo*, domiciliata a Roma.
3.50 %	680761	24.50	Sagliocco *Giovanni* fu Arcangelo, minore, sotto la patria potestà della madre Pescrilli Luisa fu Luigi, ved. Sagliocco Arcangelo, dom. a Napoli.	Sagliocco *Giovanna* fu Arcangelo, ecc. come contro.
5 %	52135	345 —	Fazio Salvatore fu Carmelo, minore, sotto la patria potestà della madre Maria *Amalia*, ved di Fazio Carmelo, dom. a Savvea (Messina).	Fazio Salvatore fu Carmelo, minore, sotto la patria potestà della madre *Malia* Maria, ecc. come contro.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Ferrovie Livornesi 3 %	120	10,000 — 5.70	Haufmann *Elisa* fu Carlo, moglie di Azzariti Luigi, dom. a Roma.	Haufmann *Elsa* fu Carlo, ecc. come contro.
3.50 %	358211	52.50	Tortolani *Oda* fu Nicola, minore, sotto la patria potestà dell'interdicenda madre Virginia Mastrelli e sotto la curatela provvisoria di Tortolani Filippo, dom. in Roma.	Tortolani *Ada* fu Nicola, ecc., come contro.
5 %	126807	230 —	*Vinazza* Anna fu *Francesco*, minore, sotto la patria potestà della madre Caterina Roncallo fu Luigi, dom. a Mele (Genova).	*Vinassa o Vinazza Anna* fu *Antonio-Francesco*, minore, ecc., come contro.
»	6996	800 —	Nocentini Italia fu *Gerolamo*, moglie di Giorio Roberto fu Vittorio, dom. a Mondovì (Cuneo), vincolata.	Nocentini Italia fu *Gaetano* moglie, ecc., come contro.
»	269381	320 —	*D'Agiont* Bianca-Maria e *Flemina* fu *Augusto*, minore, sotto la patria potestà della madre Arenare Beatrice fu Demetrio, ved. *D'Agiont*, dom. a Napoli; con usufrutto ad Arenare Beatrice fu Demetrio, ved. *D'Agiont Augusto*, dom. a Napoli.	*D'Agiout* Bianca-Maria e *Flaminia detta Flemina* fu *Vittorio-Augusto*, minori, sotto la patria potestà della madre, Arenare Beatrice fu Demetrio vedova *D'Agiout*, domiciliata a Napoli. Con usufrutto ad Arenare Beatrice fu Demetrio, vedova *D'Agiout Vittorio-Augusto*, domiciliata a Napoli.
» » P. N. 5 %	108723 155457 29747	755 — 915 — 600 —	Calcagni *Margherita* fu Antonio, nubile, interdetta, sotto la tutela di Denti Eugenio fu Alessandro, dom. a Milano.	Calcagni *Martina-Margherita* ecc. come contro.
3.50 % » »	662431 509257 341515	175 — 175 — 455 —	Calcagni *Margherita* fu Antonio, nubile, interdetta, sotto la tutela di Calcagni Bernardo fu Antonio, dom. a Milano.	Calcagni *Martina-Margherita*, ecc. come contro.
»	227375	315 —	Calcagni *Margherita* fu Antonio, nubile, dom. a Milano.	Calcagni *Martina-Margherita*, ecc. come contro.
»	249586	280 —	Figli nascituri di Novelli Michelina di Francesco-Paolo, moglie di Jacobbi Carmine di Sabino, domiciliata a Foggia, con usufrutto vitalizio, congiutamente ai signori *Giovannina* Ventura fu Nicola, moglie di Novelli Francesco-Paolo, e Novelli Michelina di Francesco-Paolo.	Intestata come contro. Con usufrutto vitalizio ai signori *Maria-Giovanna Ventura*, ecc. come contro.
»	209091	280 —	Figli nascituri di Novelli Michelina di Francesco-Paolo, moglie di *Jacobbe* Carmine di *Jacobbe*, domiciliata a Foggia, con usufrutto vitalizio, come la precedente.	Figli nascituri di Novelli Michelina di Francesco-Paolo, moglie di *Jacobbi* Carmine di *Sabino*, con usufrutto vitalizio come la precedente.
5 %	111315	500 —	Ospedale civico di Partinico (Palermo), con usufrutto vitalizio a Randisi *Pietro* fu Vito, dom. in Partinico.	Intestata come contro. Con usufrutto vitalizio a Randisi *Giovanni-Pietro*, ecc., come contro.
3.50 %	741847	175 —	Raineri *Giuseppe* e *Giacomo* fu Tommaso, minori, sotto la patria potestà della madre Giubaldi Maria fu Giacomo, vedova Raineri Tommaso, dom. a San Remo.	Raineri *Leonardo-Giuseppe-Carlo*, e *Fiore-Giacomo-Giuseppe* fu Tommaso, minori, ecc. come contro.
»	741846	175 —	Raineri Ferdinando, *Giuseppe* e *Giacomo* fu Tommaso, minori, ecc., come la precedente.	Raineri Ferdinando, *Leonardo-Giuseppe-Carlo* e *Fiore-Giacomo-Giuseppe* fu Tommaso, minori, ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questi avvisi, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 18 settembre 1924.

Il direttore generale: CIRILLO.

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*.

Roma - Stabilimento Poligrafico dello Stato.